

ranno fatte tante copie autentiche quanti sono i Comuni ai quali appartengono le persone perite o scomparse, per essere trasmesse al competente procuratore del Re per l'adempimento di quanto è prescritto dall'art. 396 del Codice civile.¹

592. Se in conseguenza di naufragio di un bastimento in vicinanza di terra, perissero tutte le persone che erano a bordo, ed i cadaveri di esse fossero rigettati dal mare, in questo caso gli atti di morte devono essere compilati dai competenti ufficiali dello stato civile, ai quali gli uffici di porto daranno l'opportuno avviso.

593. Quando si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e tra coloro che perirono o che si suppongono periti, fossero compresi il capitano o padrone del bastimento o chi ne fa le veci, gli atti di morte o di scomparsa in mare saranno formati dai regi ufficiali consolari all'estero, e dall'autorità marittima del Regno, sulle dichiarazioni dei superstiti.

Agli effetti di questa, ed

altre disposizioni del presente regolamento, è considerato far le veci del capitano o padrone colui che, a norma del disposto dell'art. 108 del Codice per la marina mercantile, in mancanza del capitano o padrone, è investito di diritto o per disposizione degli armatori o dell'autorità marittima o consolare, del comando del bastimento.

594. Se all'approdo di un bastimento in un porto nazionale od estero l'autorità marittima o consolare riconosca che sia stata omessa a bordo del medesimo la compilazione di un atto di stato civile, dovrà accertare il fatto mediante processo verbale, in carta libera, nel quale sarà indicato, per quanto è possibile, il motivo della omissione.

Il processo verbale sarà fatto in doppio originale, uno dei quali sarà trasmesso al procuratore del Re, nella cui giurisdizione ha avuto luogo lo approdo, se questo è avvenuto nello Stato, o ritenuto dall'autorità consolare, se lo approdo avvenne all'estero, per gli effetti della sanzione

¹ A rendere proponibile la domanda dei parenti dello scomparso in mare in seguito a naufragio, diretta ad ottenere dall'armatore della nave naufragata il risarcimento dei danni, è sufficiente la presentazione del processo verbale di scomparsa, elevata ai sensi del presente art. 591 (*A. Genova*, 22 dicembre 1908 - *Dir. Maritt.*, 1909, 11).